

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE**

**PER LA CAMPANIA - NAPOLI**

**- RICORSO -**

**PER:** la dott.ssa **MAIO Anna**, nata a Lagonegro (PZ) il 17.10.1983 (C.F. MAI NNA 83R57 E409A) e residente in Montesano Sulla Marcellana (SA) alla Via Tempa snc, rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente, dall'**avv. Renivaldo LAGRECA** (LGR RVL 67D12 G793A) e dall'**avv. Francesco ALLIEGRO** (C.F. LLG FNC 69S25 E472D), suoi procuratori e difensori giusta mandato in calce al presente, i quali dichiarano di voler ricevere eventuali comunicazioni al numero di fax 0975/863017 e/o all'indirizzo di posta elettronica certificata [renivaldo@pec.it](mailto:renivaldo@pec.it) (**avv. Renivaldo LAGRECA**), nonché al numero di fax 0975/74132 e all'indirizzo di posta elettronica certifica [avvfrancescoalliegro@puntopec.it](mailto:avvfrancescoalliegro@puntopec.it) (**avv. Francesco ALLIEGRO**), tutti elettivamente domiciliati in Napoli (80134) alla Via Toledo n.116, presso lo studio dell'**avv. Felicita GUARIGLIA**.

**- RICORRENTE -**

**CONTRO**

**- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (COD. FISC. 80185250588)**, con sede in Roma (00153) al Viale Trastevere n.76/A, in persona del Ministro *pro tempore*, domiciliato *ope legis* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con sede in Napoli (80100)

alla Via Armando Diaz, 11;

**- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA'  
E DELLA RICERCA - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE  
PER LA CAMPANIA - DIREZIONE REGIONALE (COD. FISC.  
80039860632), con sede in Napoli (80142) alla Via Ponte della  
Maddalena n.55, in persona del legale rappresentante *pro  
tempore*, domiciliato *ope legis* presso l'Avvocatura Distrettuale  
dello Stato di Napoli, con sede in Napoli (80100) alla Via  
Armando Diaz, 11.**

**- RESISTENTI -**

**NONCHE' NEI CONFRONTI:**

**- LANCIO Angela**, nata il 13.11.1979 (C.F. LNC NGL  
79S53 E958E) e residente in Grottolella (AV) (83010) alla Via  
Sandro Pertini (**collocata al n.1765 della graduatoria di  
merito impugnata**);

**- NAVE Teresa**, nata il 22.06.1961 (C.F. NVA TRS 61H62  
G309J) e residente in Qualiano (NA) (80014) alla Via Santa  
Maria a Cubito n.121 (**collocata al n.1764 della graduatoria  
di merito impugnata**);

**- GIANNETTI Assunta**, nata il 25.02.1975 (C.F. GNN SNT  
75B65 F839M) e residente in Napoli (NA) (80131) alla Via Largo  
delle Mimose n.5 (**collocata al n.1763 della graduatoria di  
merito impugnata**);

**- FRANCESE Assunta**, nata il 15.08.1964 (C.F. FRN SNT  
64M55 G834R) e residente in Calabritto (AV) (83040) alla Via

Fratelli Cervi n.2 (**collocata al n.1759 della graduatoria di merito impugnata**);

- **ERCOLE Vincenzo**, nata il 29.05.1978 (C.F. RCL VCN 78E69 F839G) e residente in Afragola (NA) (80021) alla Via San Paolo n.10 (**collocata al n.1 della graduatoria relativa ai "CANDIDATI NON RIENTRANTI NEL 10% PREVISTO DALL'ART.9 DEL DDG 105/2016"** impugnata).

- **CONTROINTERESSATI** -

**AVVERSO E PER L'ANNULLAMENTO,**

**PREVIA ADOZIONE**

**DELLE PIU' IDONEE MISURE CAUTELARI**

**a) nei limiti di interesse dell'odierna ricorrente, della graduatoria finale di merito (All. n.7) del concorso ordinario pubblico per titoli ed esami, indetto con il Bando di cui al Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n.105 del 23.02.2016, pubblicato sulla G.U. – IV Serie Speciale "Concorsi ed Esami" n.16 del 26.02.2016, per il reclutamento del personale docente per posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola dell'infanzia e primaria, per la copertura di n.6.933 posti comuni nelle scuole dell'infanzia e di n.17.299 posti comuni nelle scuole primarie, la cui vacanza è stata prevista per il triennio 2016/2019 (Codice Concorso EE00 - SCUOLA PRIMARIA), pubblicata in data 02.08.17 sul sito <http://www.campania.istruzione.it/home/home.shtml> del MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA**

RICERCA - REGIONE CAMPANIA, **nella parte in cui, nel conteggio del punteggio totale conseguito dalla ricorrente (punti 66,1) non include anche il punteggio (punti 2) derivante dai titoli di studio e specificamente quello del “DIPLOMA DI LAUREA IN SCIENZA DELL’EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE” il cui possesso è stato dichiarato mediante autocertificazione al momento della presentazione della domanda di partecipazione al concorso medesimo da parte dell’odierna ricorrente e la cui positiva valutazione nella determinazione del punteggio finale è dovuta in base a quanto previsto dall’art.8 del Bando contenuto nel richiamato Decreto del Direttore Generale n.0000105 del 23.02.2016 in relazione al D.M. n.94/2016;**

**b) nei limiti di interesse dell’odierna ricorrente, del Decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania n.0016062.02-08-2017, del 02.08.2017 (All. n.7), di approvazione della graduatoria finale di merito di cui al precedente punto a),** relativa al concorso ordinario pubblico per titoli ed esami, indetto con il Bando di cui al Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n.105 del 23.02.2016, pubblicato sulla G.U. – IV Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n.16 del 26.02.2016, per il reclutamento del personale docente per posti comuni dell’organico dell’autonomia della scuola dell’infanzia e primaria, per la

copertura di n.6.933 posti comuni nelle scuole dell'infanzia e di n.17.299 posti comuni nelle scuole primarie, la cui vacanza è stata prevista per il triennio 2016/2019 (Codice Concorso EE00 -SCUOLA PRIMARIA), **pubblicato in data 02.08.2017** sul sito <http://www.campania.istruzione.it/home/home.shtml> del MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - REGIONE CAMPANIA;

**c) nei limiti di interesse dell'odierna ricorrente, della graduatoria finale relativa ai "CANDIDATI NON RIENTRANTI NEL 10% PREVISTO DALL'ART.9 DEL DDG 105/2016" (All. n.8)** redatta ad espletamento del concorso ordinario pubblico per titoli ed esami, indetto con il Bando di cui al Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n.0000105 del 23.02.2016, pubblicato sulla G.U. – IV Serie Speciale "Concorsi ed Esami" n.16 del 26.02.2016, per il reclutamento del personale docente per posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola dell'infanzia e primaria, per la copertura di n.6.933 posti comuni nelle scuole dell'infanzia e di n.17.299 posti comuni nelle scuole primarie, la cui vacanza è stata prevista per il triennio 2016/2019 (Codice Concorso EE00 -SCUOLA PRIMARIA), **pubblicata in data 02.08.2017** sul sito internet <http://www.campania.istruzione.it/home/home.shtml> del MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - REGIONE CAMPANIA, **nella parte in cui, nel**

**conteggio del punteggio totale conseguito dalla  
ricorrente(punti 66,1), non include anche il punteggio  
(punti 2) derivante dai titoli di studio e specificamente  
quello del “DIPLOMA DI LAUREA IN SCIENZA  
DELL’EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE” il cui possesso  
è stato dichiarato mediante autocertificazione al momento  
della presentazione della domanda di partecipazione al  
concorso medesimo da parte dell’odierna ricorrente e la cui  
positiva valutazione nella determinazione del punteggio  
finale è dovuta in base a quanto previsto dall’art.8 del  
Bando contenuto nel richiamato Decreto del Direttore  
Generale n.0000105 del 23.02.2016 in relazione al D.M.  
n.94/2016;**

**d) nei limiti di interesse dell’odierna ricorrente, della  
graduatoria finale di merito (All. n.4) del concorso  
ordinario pubblico per titoli ed esami, indetto con il Bando di  
cui al Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico  
n.105 del 23.02.2016, pubblicato sulla G.U. – IV Serie Speciale  
“Concorsi ed Esami” n.16 del 26.02.2016, per il reclutamento  
del personale docente per posti comuni dell’organico  
dell’autonomia della scuola dell’infanzia e primaria, per la  
copertura di n.6.933 posti comuni nelle scuole dell’infanzia e di  
n.17.299 posti comuni nelle scuole primarie, la cui vacanza è  
stata prevista per il triennio 2016/2019 (Codice Concorso EE00  
-SCUOLA PRIMARIA), **pubblicata in data 16.06.17** sul**

sito <http://www.campania.istruzione.it/home/home.shtml> del MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - REGIONE CAMPANIA, **nella parte in cui, nel conteggio del punteggio totale conseguito dalla ricorrente (punti 66,1), non include anche il punteggio (punti 2) derivante dai titoli di studio e specificamente quello del "DIPLOMA DI LAUREA IN SCIENZA DELL'EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE" il cui possesso è stato dichiarato mediante autocertificazione al momento della presentazione della domanda di partecipazione al concorso medesimo da parte dell'odierna ricorrente e la cui positiva valutazione nella determinazione del punteggio finale è dovuta in base a quanto previsto dall'art.8 del Bando contenuto nel richiamato Decreto del Direttore Generale n.0000105 del 23.02.2016 in relazione al D.M. n.94/2016;**

**e) nei limiti di interesse dell'odierna ricorrente, del Decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania n.0012655.16-06-2017, del 16.06.2017 (All. n.4), di approvazione di una "prima" graduatoria finale di merito di cui al precedente punto d),** relativa al concorso ordinario pubblico per titoli ed esami, indetto con il Bando di cui al Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n.105 del 23.02.2016, pubblicato sulla G.U. – IV Serie Speciale "Concorsi ed Esami" n.16 del 26.02.2016, per il

reclutamento del personale docente per posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola dell'infanzia e primaria, per la copertura di n.6.933 posti comuni nelle scuole dell'infanzia e di n.17.299 posti comuni nelle scuole primarie, la cui vacanza è stata prevista per il trienni 2016/2019 (Codice Concorso EE00 -SCUOLA PRIMARIA), **pubblicato in data 16.06.2017** sul sito internet <http://www.campania.istruzione.it/home/home.shtml> del MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - REGIONE CAMPANIA.

**f) nei limiti di interesse dell'odierna ricorrente**, di ogni atto connesso, presupposto e/o consequenziale, anche di estremo ignoto, agli atti impugnati di cui ai precedenti punti.

**SS SS SS SS SS SS SS**

**IN FATTO**

Con Bando contenuto nel Decreto n.0000105 del 23.02.2016 (**All. n.2**) del Direttore Generale per il Personale Scolastico del **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**, pubblicato sulla G.U. – IV Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n.16 del 26.02.2016, è stato indetto il Concorso Ordinario Pubblico volto al reclutamento del personale docente per posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola dell'infanzia e primaria, per la copertura di n.6.933 posti comuni nelle scuole dell'infanzia e di n.17.299 posti comuni nelle scuole primarie, la



cui vacanza è stata prevista per il triennio 2016/2019 (Codice Concorso EE00 -SCUOLA PRIMARIA).

Circa la domanda di partecipazione al concorso, il Bando ha previsto (art.4<sup>3</sup>) che la presentazione sarebbe dovuta avvenire attraverso istanza POLIS, ai sensi del Dec. Leg.vo n.82/2005.

In base alla previsione di cui all'art.4<sup>6</sup> del richiamato Bando, poi, il candidato avrebbe dovuto dichiarare fra le altre cose, anche ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art.76 del D.P.R. n.445/2000, “.....; n) i titoli valutabili ai sensi della tabella allegata al decreto del Ministro n. 94 del 23 febbraio 2016; ....”.

Con l'art.8 del più volte citato Bando, inoltre, è stato espressamente e testualmente sancito che:

“ .....

*1. I titoli valutabili sono quelli previsti dal decreto del Ministro 23 febbraio 2016, n. 94 e devono essere conseguiti, o laddove previsto riconosciuti, entro la data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione;*

*2. La commissione giudicatrice valuta, esclusivamente, i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.*

....” .

Chiarito ciò, si evidenzia che la **dott.ssa Anna MAIO**, odierna ricorrente, ha regolarmente presentato domanda di partecipazione al concorso, **relativamente ai posti banditi per la scuola primaria**, compilando l'apposito modulo elettronico disponibile sul sito POLIS.

In detta domanda (**All. n.3**) la **dott.ssa MAIO** ha indicato, tra l'altro, conformemente a quanto richiesto dal Bando, i titoli per i quali richiedeva la valutazione e la conseguente attribuzione del relativo punteggio per come fissato dal Decreto Ministeriale n.94 del 23 febbraio 2016, ossia ha dichiarato essere in possesso:

a) del DIPLOMA DI MATURITA' MAGISTRALE conseguito il 29.06.2002 presso l'ISTITUTO MAGISTRALE POMPONIO LETO DI TEGGIANO (SA) con una votazione di 97.0/100 (**Cfr. All. n.10**);

b) del DIPLOMA DI LAUREA in SCIENZE DELL'EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE, conseguito in Italia il 2012.2006 presso l'Università degli Studi di Salerno, con votazione 110/110 con lode (**Cfr. All. n.11**).

Tale ultimo titolo (DIPLOMA DI LAUREA, per l'appunto), in base a quanto previsto al punto B.5.2 della Tabella A allegata al D.M. n.94/2016 (**All. n.1**) - formandone sua parte integrante -, avrebbe dovuto comportare l'attribuzione in favore della **dott.ssa Anna MAIO** di un punteggio pari a 2.

Detto punteggio aggiuntivo, tuttavia, non è stato

riconosciuto alla **dott.ssa Anna MAIO** che, di conseguenza, non è stata inserita nella graduatoria di merito pubblicata il 16.06.2017 ed approvata con Decreto n.0012655 del 16.06.2017 del Direttore Generale dell'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA (**All. n.4**).

A seguito dell'avvenuta verifica della operata sua non inclusione in suddetta graduatoria di merito, la **dott.ssa Anna MAIO** ha presentato istanza di riesame in data 19.06.2017 (**All. n.5**), chiedendo espressamente che ad Ella venisse attribuito il suddetto punteggio aggiuntivo pari a 2 quale conseguenza della positiva valutazione del titolo il cui possesso era già stato dichiarato in seno alla domanda di partecipazione al concorso.

A tale istanza di riesame, tuttavia, la **dott.ssa MAIO** non ha ricevuto riscontro alcuno ed Ella non è stata inclusa nemmeno nella successiva graduatoria di merito pubblicata il 02.08.2017 ed approvata con Decreto n.0016062.02-08-2017 del 02.08.2017 del Direttore Generale dell'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA (**All. n.7**).

La odierna ricorrente, invero, è stata inserita nella graduatoria **finale relativa ai “CANDIDATI NON RIENTRANTI NEL 10% PREVISTO DALL'ART.9 DEL DDG 105/2016”** datata 31.07.2017 (**All. n.8**) e pubblicata sul sito internet dell'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA il 02.08.2017.

La ricorrente, nello specifico, risulta posizionata al n.59

della richiamata ultima graduatoria, con un punteggio complessivo di **66,1** di cui:

**28,7** quale punteggio conseguito per la prova scritta;

**33,0** quale punteggio conseguito per la prova orale;

**4,4** quale punteggio conseguito per i titoli.

Tale ultimo punteggio (4,4 attribuito per i titoli) ha riguardato esclusivamente il Titolo di Abilitazione all'insegnamento, dichiarato dall'odierna ricorrente in seno alla domanda di ammissione al concorso. Nello specifico, essendo la **dott.ssa MAIO** in possesso del DIPLOMA DI MATURITA' MAGISTRALE conseguito il 29.06.2002 presso l'ISTITUTO MAGISTRALE POMPONIO LETO DI TEGGIANO (SA) con una votazione di 97.0/100, le è stato per l'appunto riconosciuto il **punteggio di 4,4**; determinato in applicazione del criterio di calcolo fissato al punto A.1.1 della Tabella A allegata al D.M. n.94/2016, ossia  $97-75:5$ , arrotondato al secondo decimale dopo la virgola.

**E' di tutta evidenza che se alla dott.ssa MAIO fosse stato riconosciuto anche il punteggio aggiuntivo di 2 in virtù del DIPLOMA DI LAUREA dalla stessa posseduto ed indicato in seno alla domanda di partecipazione al concorso, i punti finali attribuiti nella misura di **66,1** sarebbero divenuti **68,1**, da ciò scaturendo il suo diritto ad essere collocata nella graduatoria di merito in una posizione compresa tra il n.1634 ed il n.1656.**

**§§ §§ §§ §§ §§ §§ §§**

In tale prospettiva i provvedimenti impugnati sono illegittimi e vanno annullati.

**§§ §§ §§ §§ §§ §§ §§**

### **DIRITTO**

La denunciata illegittimità dei provvedimenti impugnati è evidente alla luce dei seguenti

### **MOTIVI**

**I. VIOLAZIONE ED ERRONEA APPLICAZIONE DELLE  
NORME DEL BANDO - VIOLAZIONE ED ERROENA  
APPLICAZIONE DELL'ART.8 DEL BANDO - VIOLAZIONE ED  
ERRONEA APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL MINISTRO  
DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
N.94 DEL 23 FEBBRAIO 2016 - ECCESSO DI POTERE -  
TRAVISAMENTO - ERRONEITA' DEI PRESUPPOSTI -  
PERPLESSITA' - ILLOGICITA'.**

Come già in premessa evidenziato, la dott.ssa **MAIO Anna**, in seno alla domanda di partecipazione al concorso (**All. n.3**), conformemente a quanto dettato nel relativo Bando [art.4, lett. n)] (**All. n.2**), ha dichiarato, nelle forme della autocertificazione di cui al D.P.R. n.445/2000 ed utilizzando il modulo predisposto dall'amministrazione sulla piattaforma POLIS (**All. n.3**), i titoli per i quali, in base alle previsioni di cui al D.M. n.94/2016 (**All. n.1**), espressamente richiamato dal Bando all'art.8, avrebbe avuto diritto all'attribuzione di

punteggi ulteriori rispetto a quelli conseguiti in seguito al superamento della prova scritta e di quella orale.

Nello specifico, i titoli ulteriori indicati nella richiamata domanda sono stati:

a) il DIPLOMA DI MATURITA' MAGISTRALE conseguito il 29.06.2002 presso l'ISTITUTO MAGISTRALE POMPONIO LETO DI TEGGIANO (SA) con una votazione di 97.0/100 (**cfr. All. n.10**);

b) il DIPLOMA DI LAUREA in SCIENZE DELL'EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE, conseguito in Italia il 2012.2006 presso l'Università degli Studi di Salerno, con votazione 110/110 con lode (**Cfr. All. n.11**).

Il possesso del titolo indicato al precedente punto b) avrebbe dovuto comportare l'attribuzione, in favore della **dott.ssa MAIO**, del punteggio aggiuntivo pari a 2, per come espressamente indicato al punto B.5.2 della Tabella A allegata al D.M. n.94/2016 - formandone sua parte integrante -.

Detto punto B.5.2 della Tabella A allegata al D.M. n.94/2016, difatti, espressamente indica anche il "DIPLOMA DI LAUREA" tra gli altri titoli (laurea specialistica, laurea magistrale, diploma accademico di vecchio ordinamento e diploma accademico di II livello, ulteriori rispetto al titolo di accesso all'abilitazione) legittimanti la richiesta e, dunque, la conseguente attribuzione del punteggio di 2, per come fissato del richiamato Decreto Ministeriale.

L'indicato Decreto Ministeriale, peraltro, come innanzi già più volte precisato, risulta espressamente richiamato dall'art.8 del Bando di Concorso (**All. n.2**) e ciò imponeva l'attribuzione del punteggio aggiuntivo per come indicato, avendo la **dott.ssa MAIO** espressamente dichiarato in seno alla domanda di partecipazione di volersi avvalere del DIPLOMA DI LAUREA.

**Ebbene, se detto punteggio aggiuntivo fosse stato correttamente riconosciuto, la dott.ssa MAIO avrebbe conseguito un punteggio finale pari a 68,1, in luogo del punteggio 66,1 invece attribuitole.**

Si ribadisce al riguardo che al punteggio di 66,1 la commissione giudicatrice è pervenuta operando la somma che segue:

**28,7** quale punteggio attribuito per la prova scritta;

**33,0** quale punteggio attribuito per la prova orale;

**4,4** quale punteggio attribuito per i titoli di cui al punto

A.1.1 dell'allegato A al D.M. 94/2016.

Ma al sopra riportato punteggio vanno aggiunti i 2 punti da riconoscere in base al punto B.5.2 dell'Allegato A al D.M. n.94/2016 (**All. n.1**), così il punteggio finale da attribuire alla **MAIO** è di 68,1, **con conseguente suo diritto ad essere inserita nella graduatoria di merito e non in quella relativa ai "CANDIDATI NON RIENTRANTI NEL 10% PREVISTO DALL'ART.9 DEL DDG 105/2016".**

A riguardo si evidenzia che l'ultimo punteggio utile

indicato nella graduatoria di merito, approvata il 02.08.2017, è pari a 67; il che ha consentito la collocazione dei vincitori di concorso titolari detto punteggio ai posti compresi tra il n.1757 ed il n.1765 di detta graduatoria.

E di palmare evidenza, dunque, che l'attribuzione del punteggio esatto alla **dott.ssa MAIO**, pari a 68,1 per come innanzi determinato ed evidenziato, avrebbe consentito a quest'ultima di essere collocata utilmente nella graduatoria di merito, in una posizione compresa tra il tra il n.1634 ed il n.1656 che, considerato i posti messi a concorso, le avrebbe consentito di vincere lo stesso.

Da ciò la illegittimità dei provvedimenti impugnati che, pertanto, vanno annullati previa sospensione della loro efficacia e l'adozione di ogni più idonea misura cautelare.

Per completezza espositiva, infine, si osserva che la **dott.ssa MAIO**, per il tramite dei suoi difensori, ha inoltrato espresse istanze (**All. n.6 e n.9**) all'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA al fine di ottenere l'accesso agli atti ed estrarre gli indirizzi di tutti coloro ai quali notificare il presente ricorso. A tutt'oggi il predetto UFFICIO, però, non ha fornito riscontro alle richiamate istanze.

Chiarito ciò, si evidenzia che nell'ipotesi in cui l'Ecc.mo Collegio adito decida disporre l'integrazione del contraddittorio anche nei riguardi degli altri eventuali controinteressati non evocati in giudizio, stante il loro relevantissimo numero, si



chiede che venga disposta la notifica per pubblici proclami, stabilendo le relative modalità e formalità.

### **ISTANZA DI TUTELA CAUTELARE**

In ordine alla sussistenza del *fumus* ci si riporta a quanto sinora esposto.

Quanto al *periculum in mora*, valgano le considerazioni che seguono.

A quanto consta il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' e DELLA RICERCA e per esso l'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA procederanno, proprio in concomitanza dell'inizio dell'anno scolastico, ad assumere in servizio i vincitori di concorso che ci occupa.

Tale circostanza, che mal si concilia con i tempi richiesti per la definizione nel merito del presente giudizio, impone la necessità di chiedere, a codesto Ecc.mo Collegio, di disporre la sospensione degli effetti degli atti impugnati e la sospensione della procedura di assunzione dei vincitori o qualsiasi altra misura cautelare ritenuta più idonea a tutelare le esigenze dell'odierna ricorrente.

Ed infatti, nell'attesa della definizione del merito del giudizio *de quo*, tutti i vincitori prenderebbero servizio con conseguente inizio delle loro rispettive attività lavorativa.

Laddove, come si ritiene, il presente ricorso dovesse essere accolto la **dott.ssa MAIO Anna** collocata, come si spera, tra i vincitori di concorso, il risultato sarebbe lesivo sia per la

odierna ricorrente che, trovandosi a vedere coperti tutti i posti disponibili, vedrebbe pregiudicata la possibilità di essere immessa in servizio, sia per l'amministrazione che si vedrebbe costretta, da una parte, ad interrompere i rapporti di lavoro precedentemente instaurati con quanti saranno esclusi dalla graduatoria dei vincitori per effetto dell'accoglimento del presente ricorso, dall'altra, si vedrebbe costretta a ripetere tutte le procedure necessarie per l'assunzione della **dott.ssa MAIO** con tutte le evidenti implicazioni in termini economici ed organizzativi che ne deriverebbero, ivi incluso il risarcimento dei danni.

**P.Q.M.**

si conclude per l'accoglimento del ricorso, con ogni ulteriore conseguenza di legge anche in ordine alle spese e competenze del giudizio.

\* \* \* \* \*

Ai sensi degli artt.9 e seguenti del D.P.R. n.115/2002 e sue successive modifiche ed integrazioni, si dichiara che il valore della controversia è indeterminabile e il contributo unificato dovuto, vertendosi in materia di pubblico impiego, è pari ad €.325,00 (1/2 di €.650,00).

\* \* \* \* \*

*Salvis juribus.*

Padula/Napoli, li 11 settembre 2017.

avv. Renivaldo LAGRECA.- avv. Francesco ALLIEGRO.-